

BGE 23 I 4

Bundesgericht (BGE), 1897-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_23_I_4

FR: ATF 23 I 4

IT: DTF 23 I 4

Volltext

4 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. cr\l.ägungen. &s lommt \l.1cner auf nen Urf~rung nes 1Referbe~ fonns, nod) auf oie ?!tri unb ben Drt feiner ?Ser\l.1\tUung, nl.lid) enbnd) baraut an, in \l.1efd)em s)J"t~e früger bie 1Refurtenant an nie ftaaWd)en Baften burd) 6teuern beigetragen 9abe. @on. bern e?3 friigt fid) einai9, 00 bel' 1R:efer\)efonos au benjenigen 6teuer06jeften ge9öre, über beren .5;)eranaie9un9 3ur @teuer fid) bie }BefLagten grunbfii~nd) l.lerftiinbigt 9aben, \l.1aS 1.19tte weiteres beja9t werben müß, ba biefer lYono?3 einen }Befan»tetr Oe?3 ge. famnten 6c\l.1cgUd)en ?Sermögens oer 1Refurtenant bUbet. 2. ~a oer 1Regierung?3rat bon }Bafe(fan» be9au~tet, n\t~ oas ?Ser9ähnt~ l.lon 2/3 au i / a nur unter einer }Bebingung cmerfannt \l.lorben fei, bie nunme9r entfiift, fo fann 9ierüber geute nid)t entjd)ieben, fonbern e?3 mua oie lYrage fpäterer enbgürtiger 1Regelung borbe9a(ten \l.lerben. ~emnad) 9Qt ba?3 }Bunbe?3gerid)t erfemmt: [ler ~l(efur?3 wirb im @inne bel' &rroägungen begründet er. f(iirt unb bemgemiiF ber .R;anton }BafeUanbfd)aft nur für bered)ttigt erflärt, einen bem @efd)iift?3umfa\ bel' @efd)iift~nieberlafung in 2teftal entf~red)enben ~gei(be?3 1R:eferl.lefonb~ 3ur @teuer 9eran. 3u3iegen. 2. Sentenza del 26 {ebbraio 1897 nella causa Zwilchenbart 8; C'. A. La Ditta Zwilchenbart. di Basilea tiene a Ohiasso. Oan- tone Ticino, una sotto-agenzia, il cui genere d'operazioni e regolato da apposito regolamento prodotto in atti. In Luglio del 1896 il Oomune di Ohiasso rimise al di lei agente un bollettino d'imposta per l'importo di fr. 4. 20, corrispondente alla prima rata di taglia comunale sulla rendita pel 1896 e dietro rifiuto della Ditta Zwilchen bart di eseguire il pa~a mento il Municipio di Ohiasso risolse il 22 agosto 1896 di insistere nell'esazione. Oontro questa risoluzione la Ditta l. Doppelbesteuerung. NO 2. 5 Zwilchenbart & Oi rieorse al Oonsiglio di Stato sostenendo d'essere obbligata alle imposte solo nel Oantone di Basilea, dove essa paga per tutta la rendita, anche per quella dipen- dente dalla sotto-agenzia di Ohiasso. Il ricorso venne pero respinto dal Oonsiglio di Stato con decreto del 12 settembre 18~6 in prima linea come tardivo, non avendo la Ditta Zwilchenbart osservato i termini di legge, in seconda linea come infondato, la tassazione nel Oomune di Ohiasso essendo avve?uta so.lo per gli affari eonehiosi nel cantone, pei quali la Dlitta Zwilchenbart & 0 deve essere ritenuta come domi- eiliata nel Ticino a stregua del disposto dell'art. 21 della l~gg~ fed~rale 22 marzo 1888 sulle operazioni delle agenzie d enngrazlOne ehe erea per le Societa d'emigrazione un foro speciale in tutti i cantoni dove esse fanno degli affari. TI Oonsiglio di Stato osserva inoltre ehe non eileaso di par- lare di doppia imposta non essendo provato ehe nel Oantone di B.asilea la Ditta ricorrente debba pagare anche per la rendita proeuratale dalla sotto-agenzia di Ohiasso, e ehe di fronte al tenore esplicito dell'art. 6, lett. b, paragrafo della legge tributaria cantonale, ehe sottopone all'imposta sulla sostanza e sulla rendita ehe hanno nel Oantone tutte le ditte eommerciali ehe vi tengono nna succursale, un'agenzia 0 una :appresen~anza qualsiasi 0 ehe vi esercitano un'industria, poeo Importa dl sapere quale sia il earattere giuridico dell'ufficio di Ohiasso. . B. La D~tta Zwilchen bart &: Oi rieolTe contro

questa deci- Sloue al Tribunale federale domandando l'annullazione della taglia pretesa dal Comune di Chiasso perche costituente un esaso di doppia imposta, e adducendo a sostegno di questa sua affermazione quanta segue: Il ricorso al Consiglio di Stato non poteva dichiararsi tardivo la comunicazione dei prospetti d'imposta avvenuta all'ufficio di Chiasso non essendo vincolante per la sede principale ed il diritto di ricorrere per violazione della Costituzione federale non potendo essere intralciato da disposti di leggi cantonali. In ogni esaso 11 decreto del Consiglio di Stato si riferisce non solo alle rate scadute, ma anche all'imposta da percepirsi piu

6 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. tardi dalla Ditta ricorrente e sotto questo aspetto il ricorso sarebbe in ogni esaso ammissibile. Quanto al merito, la giurisprudenza del Tribunale federale statuisce che perche vi sia infrazione al divieto di doppia imposta non e necessario di provare che si paghi effettivamente nel Cantone aHa cui sovranità tributaria si e sottoposti. L'art. 21 della Legge federale 22 marzo 1888 e senza importanza nel caso attuale, riferendosi solo ad una questione di foro. Il solo punto rilevante pel ricorso e quello di sapere se l'ufficio della Ditta Zwilchenbart & Ci a Chiasso costituisce una sucursale, oppure una semplice sotto-agenzia, la questione di domicilio dovendosi risolvere appunto in base al carattere giuridico che riveste quest'ufficio. Ora il Consiglio di Stato non ha saputo addurre un solo argomento a confutazione della tesi sostenuta dalla ricorrente che a Chiasso essa abbia una semplice sotto-agenzia. Il decreto del Consiglio di Stato e basato unicamente sul disposto dell'art. 6, lett. b, paragrafo, della legge cantonale, il quale obbligando le ditte commerciali a pagare le imposte nel Cantone anche per una semplice sotto-agenzia, contiene una regola contraria ai principi costituzionali ed aHa giurisprudenza del Tribunale federale in materia. C. Rispondendo alle allegazioni della ricorrente il Consiglio di Stato dichiara di non voler opporre l'eccezione di tardività. del ricorso inoltrato alle istanze cantonali, e di volersi limitare, affine di ottenere un giudizio di massima, a domandare il rigetto del ricorso nel merito. Per fondare questa sua conclusione il Consiglio di Stato adduce in sostanza le stesse argomentazioni contenute nel suo decreto impugnato e riprodotte di sopra, facendo rilevare solo riguardo all'invocato disposto dell'art. 21 della legge federale 22 marzo 1888 che tanto la questione di foro, quanto quella d'imposta, si basano sul medesimo criterio, quello del domicilio, di modo che se la Ditta Zwilchenbart & Ci pub essere citata davanti i Tribunali ticinesi per l'adempimento dei contratti conchiusi nel Cantone, essa non pub rifiutarsi neppure a pagare le imposte per gli affari procurati dalla sotto-agenzia di Chiasso I. Doppelbesteuerung. N.º 2. 7 In diritto ; 1. Di fronte aHa dichiarazione del Consiglio di Stato di voler fare astrazione dell'eccezione di tardività., il ricorso deve essere esaminato nel merito. Devesi dunque decidere se la Ditta Zwilchenbart & Ci pub essere tenuta al pagamento delle imposte nel Ticino per gli affari che essa conchiude a mezzo della sua agenzia di Chiasso. La questione dipende, come osserva con ragione la Ditta ricorrente, dal vedere se detta agenzia abbia o meno il carattere di una sucursale. Se si, l'obbligo della Ditta Zwilchenbart & Ci non e dubbio secondo la prattica del Tribunale federale (ved. la sentenza nella causa Cornaz freres, vol. XVIII, 436). 2. Ora e chiaro che l'ufficio di Chiasso non si pub ritenere come sucursale che in quanto e autorizzato a conchiudere dei contratti che divengono vincolanti solo colla firma del proprio gerente, senza bisogno che vi sia l'approvazione della sede principale. In quanto che e solo riguardo a questi affari che l'ufficio di Chiasso si pub considerare come rappresentante dell'ufficio principale di Basilea, come un negozio accessorio avente attributi ed attività sua propria (vedasi la sentenza del Trib. fed. nella causa Rommel, vol. XII, pag. 33 e seg.). 3. Gli

angefoel}tenen ~ntfel}eibungen be5 lftregierung6~ rate§ beß stanton5 2uaern Mm 30.
Dfto6er unb 21. ~e3ember aufaul}eben unb bie UCegierung bon 2uacrn aur lftücferrfattung
ber für biefel ~ntfel}ei~ungen beaogenen stan3 leigebüljren an3ul)nHen. 2. ~ß fci 'oer
UCegterung5rat an3u~aUen, auf ben 6steuerrefur5 materiell einatreten. 3. ~bentueU möge
ba6 IBunbeßgeriel}t, l)on einer lftücfu.leifung UmgQng nel)menb, auf biefen 6steuerrefur5
felber eintreten unb i~n aU5 bem @ejtel}tß:punf±e 'oer ~o:p:pelbefteuet'Ung in bem 6inne
'6egrün'oet erfären, bafl lftefurrmt nur 7/366 'oer il}m l)on bel' @emeinbe @Un3ltil
geforberten 6teuer au lie3nl}ten l}abe. ~ie mU6fü~rungen beß lftefurrenten finb im
roefentliel}en for" genbe : ~em 6unbeßreel}tUd}en >Ber6ote 'oer SDop:pelbefteuerung
gegenüber l)alien fantouafe g;orml)orfd}riften, roie g;riftoeftim" mungen, feinen mnfpuel}
auf @eltung. ,jm Uebrigen fei ieben" faM bie Steuergefel\$gebung beß stanton5 2uaern für .
einen

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.